

OGGETTO: RICHIESTA PENSIONE DI **INVALIDITA'**

☐ PER MALATTIA

☐ PER INFORTUNIO *

Il sottoscritto _____ Matricola _____

Codice fiscale. _____ cell _____

e-mail _____ Pec _____

P. Iva n. _____ attribuita nell'anno _____ anno chiusura _____ anno riapertura _____

CHIEDE

la liquidazione della pensione di **INVALIDITA'** ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza

☐ allega certificato medico attestante lo stato di inabilità totale o permanente;

oppure

☐ chiede che la visita medica di accertamento venga effettuata presso il proprio domicilio e allega certificato medico attestante lo stato di inabilità totale e permanente da cui risulta anche la propria impossibilità ad intraprendere viaggi.

A tal fine consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, dalla falsità negli atti e dall'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000

DICHIARA

1. di essere nato/a a _____ il _____

2. di essere residente a _____ Via _____

3. di essere domiciliato fiscalmente a _____ provincia di _____

4. di essere stato iscritto all'Albo dei Geometri _____ dal _____ al _____

**NB: I PUNTI 5. E 6. DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO IN CASO NON SIA GIA' STATA PRESENTATA
LADICHIARAZIONE REDDITUALE**

5. di aver prodotto nell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione (anno _____) un reddito professionale netto IRPEF di

€ _____,
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di

€ _____,
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

NB: IL PUNTO 6. DEVE ESSERE COMPILATO SOLO IN CASO DI CANCELLAZIONE DALLA CASSA

6. di aver prodotto nell'anno di maturazione del diritto a pensione (anno _____) un reddito professionale netto IRPEF di

€ _____,
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di

€ _____,
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

7. specificare se sono in atto domande di ricongiunzione, riscatto o di regolarizzazione di anni pregressi, se si quali:

8. esclusivamente per la professionista madre indicare il numero dei figli: _____

☐ Di autorizzare la compensazione delle eventuali irregolarità contributive con gli arretrati maturati, ove sussistente la relativa capienza, in applicazione dell'art 17 del Regolamento sulla Contribuzione;

☐ Di autorizzare la liquidazione del trattamento pensionistico calcolato ai sensi del vigente Regolamento, sulle sole annualità di regolare iscrizione ed integrale contribuzione, trattenendo dagli arretrati pensionistici spettanti l'eventuale irregolarità contributiva

IL DICHIARANTE

Lì _____

* In caso di infortunio inviare la documentazione da cui risulti l'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'Istituto assicuratore (indicare denominazione e sede: _____) o da responsabile del danno (indicare nominativo e recapito: _____), escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto (art. 8 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza).

Nel caso in cui la pratica assicurativa non sia conclusa si prega di inviare la documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, integrata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale la S.V. si impegna a comunicare alla Cassa, anche dopo il pensionamento, l'eventuale indennizzo che sarà corrisposto.

NOTE ESPLICATIVE

DATI REDDITUALI E CONTRIBUZIONE

I dati reddituali richiesti debbono essere indicati solo nel caso in cui non sia ancora stata presentata *on line* la dichiarazione reddituale, fermo rimanendo l'obbligo per il pensionando di presentare in via telematica il modello stesso nei termini regolamentari.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione è necessario provvedere al pagamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno di pensionamento (anche in anticipo rispetto alle scadenze previste):

- contributi soggettivo ed integrativo minimi dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
- eventuale eccedenza del contributo soggettivo dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
- eventuale eccedenza del contributo integrativo dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione.

Ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto a pensione, vengono conteggiate in misura intera soltanto le annualità per le quali è presente una ininterrotta iscrizione alla Cassa dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno stesso, mentre le iscrizioni inferiori ad un anno vengono conteggiate in ragione di mesi.

In caso di cancellazione dalla cassa - fermo rimanendo l'obbligo del versamento dell'intera contribuzione obbligatoria riferita all'anno di pensionamento - è dovuta anche l'autoliquidazione contributiva sull'IRPEF e sul volume d'affari prodotti nell'anno di cancellazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

Il versamento della contribuzione dovuta deve essere effettuato utilizzando i servizi online presenti nell'area riservata nel portale dei pagamenti, attraverso la piattaforma di pagamento PAGOPA rispettando il termine indicato nel bollettino pena il pagamento di oneri accessori dovuti al ritardo.

In presenza dei requisiti richiesti, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e solo nel caso della pensione reddituale dal primo giorno del mese successivo all'evento (compimento età anagrafica o perfezionamento dell'anzianità contributiva).

In caso di morosità pendente relativa ad anni precedenti a quello di maturazione del diritto, l'interessato ha tempo 90 giorni per la regolarizzazione, decorrenti dalla notifica della quantificazione del dovuto.

In caso di pagamento rateizzato della contribuzione - con esclusione del solo anno di maturazione della pensione - o di rateizzazione degli oneri dovuti a titolo di riscatto, il debito residuo deve essere estinto anticipatamente prima della liquidazione del trattamento, pena lo slittamento della decorrenza al momento dell'ultimo pagamento. la rateizzazione contributiva attivata per l'anno di maturazione - salvo l'eventuale estinzione anticipata - comporta che il trattamento verrà liquidato al termine dell'ultimo pagamento senza condizionare la data di decorrenza.

Nell'ipotesi di pregressa contribuzione pagata parzialmente e ormai prescritta la domanda di regolarizzazione (art. 25 del Regolamento sulla Contribuzione) della parte mancante deve essere presentata contestualmente alla domanda di pensione.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

I dati sono raccolti e trattati con strumenti elettronici esclusivamente per comunicazioni che riguardano le finalità previdenziali e assistenziali, per fini connessi e strumentali all'esercizio della professione di geometra, per la gestione dei rapporti con gli associati e per ogni altra finalità derivante da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati dalla Cassa, nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo. Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 recante il General Data Protection Regulation (GDPR). L'informativa completa è consultabile all'indirizzo web <http://www.cassageometri.it/privacy>.

PENSIONE INVALIDITA'

(Art.7 Regolamento di Previdenza ed Assistenza)

Il trattamento può essere richiesto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a. capacità dell'iscritto all'esercizio della professione ridotta a meno di un terzo in modo continuativo a causa di malattia od infortunio sopravvenuti successivamente all'iscrizione;
- b. compimento di almeno 10 anni (5 anni se l'invalidità è causata da infortunio) di iscrizione e di integrale contribuzione alla Cassa;
- c. sussistenza dell'iscrizione alla Cassa al momento della presentazione dell'istanza.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della domanda in caso di riconoscimento dello stato invalidante da parte della commissione medica di accertamento, composta da 3 medici nominati dalla Cassa.

L'iscrizione alla Cassa deve essere avvenuta prima del compimento del quarantesimo anno di età, ovvero, al momento della reiscrizione, l'interruzione nell'iscrizione non deve essere superiore a cinque anni; La prestazione può essere corrisposta anche se non ricorre la condizione del 40° anno di età, con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa Geometri a decorrere dal 40° anno di età. Condizione essenziale, in questo caso, è che l'iscritto non sia beneficiario di altra pensione derivante da attività svolta anche in epoca precedente all'iscrizione all'Albo.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza nella misura del 70%. Qualora non sussiste l'integrale versamento dei contributi per l'intero periodo di iscrizione, eccedente il requisito minimo, il calcolo della pensione sarà effettuato moltiplicando l'importo di cui al citato art. 2 per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e quelli d'iscrizione. L'importo risultante da questo conteggio non potrà essere inferiore, per il 2025, ad € 2.550,00 e comunque non potrà essere inferiore a quello calcolato per la pensione contributiva ai sensi dell'art. 4 sui soli anni regolari.

Per i trattamenti con decorrenza a partire dal 02/2015 ed esclusivamente per la professionista madre, è prevista un'agevolazione nel calcolo pensionistico e cioè la riduzione del numero dei redditi da utilizzare nel calcolo della media reddituale, di 2 anni per ogni figlio fino al limite di 25 annualità.

Il pensionato di invalidità può proseguire l'esercizio della professione e, una volta maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, può chiederne la sostituzione fermo rimanendo il diritto al trattamento più favorevole.

A partire dal 1.1.2003 i trattamenti di invalidità sono soggetti al regime del cumulo reddituale in conformità delle norme stabilite per le pensioni a carico dell'Inps. Pertanto in presenza di redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o da impresa il trattamento può essere ridotto:

- del 25% in presenza di redditi pari o superiori a € 31.376,80 (2025)
- del 50% in presenza di redditi pari o superiori a € 39.221,00 (2025)

La Cassa Geometri può accertare in qualsiasi momento la persistenza dello stato invalidante ed in ogni caso procede a detta verifica ogni sei anni (art. 13 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza). Avverso il mancato riconoscimento da parte della Commissione medica dello stato invalidante e/o avverso la revoca del trattamento d'invalidità, è possibile proporre entro 60 gg. ricorso innanzi al Collegio Medico composto da un sanitario di fiducia dell'interessato, un medico di fiducia della Cassa Geometri ed il terzo nominato dall'Ordine dei Medici della provincia di riferimento.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Modello DR/A Pens**
- b) **Modello AV/Istr. Pens**
- c) **Modello DF-RED Istruttoria**
- d) **Certificato medico**
- e) **Documentazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera b del Regolamento di Previdenza ed Assistenza**
- f) **PL/3 per iscritti o reiscritti dopo il 40° anno di età**